

DICHIARAZIONI

Società di comodo e cause di esclusione

di Sandro Cerato

Le **società che per il periodo d'imposta 2018 raggiungono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9** sono escluse dall'applicazione della disciplina delle **società non operative** per lo stesso periodo d'imposta.

È quanto confermato dal **punto 4** del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del **10 maggio 2019** con cui sono stati individuati i **livelli di affidabilità fiscali cui corrispondono i benefici premiali** di cui all'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#).

Tra i diversi **benefici premiali** vi è anche l'esclusione della disciplina delle **società non operative**, sia per quanto riguarda la fattispecie delle **società non operative** ([articolo 30 L. 724/94](#)), sia per quanto concerne quella riferita alle **perdite sistematiche** ([articolo 2 D.L. 138/2011](#)).

È bene ricordare che la **disciplina delle società di comodo** non è applicabile in presenza di **cause di esclusione**, ovvero di **disapplicazione**, nonché nell'ipotesi in cui si presenti un'**istanza di intervento (probatorio)** e si ottenga una **risposta favorevole**.

Per quanto riguarda la possibilità di non applicare la disciplina, è necessario distinguere in primo luogo tra **cause di esclusione e cause di disapplicazione**: le prime contenute nell'[articolo 30 L. 724/94](#), le seconde in **specifici provvedimenti** dell'Agenzia delle entrate.

Più in particolare, le **cause di esclusione** devono essere verificate per il **periodo d'imposta 2018**, e consentono di **non applicare entrambe le ipotesi di società di comodo**.

Tra le **cause di esclusione** rientra anche il raggiungimento di un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9**, così come previsto dal **provvedimento del 10.05.2019**.

Le **cause di disapplicazione**, invece, devono essere distinte in **due gruppi**:

- il primo è riferito alle ipotesi contenute nel **provvedimento direttoriale 14.02.2008**, al verificarsi delle quali è consentita la **disapplicazione della fattispecie delle società non operative** (tra quelle più utilizzate si ricorda quella riferita alle **società in liquidazione** che si impegnano alla cancellazione dal registro delle imprese **entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva**, nonché quella relativa all'ottenimento dell'**intervento positivo** in precedenti periodi d'imposta sulla base di oggettive circostanze che **non hanno subito modificazioni**);

- il secondo è riferito alle fattispecie indicate nel **provvedimento direttoriale 11.06.2012**, al verificarsi delle quali si ottiene la **disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica**, la cui verifica deve avere riguardo non al 2018, bensì ad uno dei cinque anni in cui è stata realizzata una perdita fiscale (dal 2013 al 2017 compresi).

Tra le **cause disapplicative** più utilizzate si ricorda la **congruità e coerenza alle risultanze degli studi di settore** (il quinquennio dal 2013 al 2017 è riferito infatti a periodi d'imposta in cui si rendevano applicabili gli studi), nonché il conseguimento di un **margine operativo lordo positivo**.

È bene ricordare che è sufficiente la verifica di una delle **cause in questione** per **un solo periodo d'imposta del quinquennio** al fine di ottenere la **disapplicazione** della disciplina delle **società in perdita sistematica**.

Laddove la società non possa vantare alcuna delle **cause di esclusione o disapplicazione**, si ricorda che è **possibile presentare un'istanza di interpello probatorio** al fine di dimostrare **l'esistenza di oggettive situazioni che rendono impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi presunti** (per le società non operative) o di un **imponibile fiscale nel quinquennio** (per le società in perdita sistematica).

A differenza di quanto accadeva in passato, **a partire dal 2016 l'istanza di interpello non è più obbligatoria** e la società può **disapplicare la disciplina** in questione indicando il **codice 2** nel prospetto delle **società non operative** del modello Redditi.

Seminario di specializzazione
I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
Scopri le sedi in programmazione >